

INFORMATIVA A.N.T.I.C.O.

N° 22/2026

AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE:

COSA FARE DAL 27 SETTEMBRE 2026

Milano, 24 settembre 2026

Con la presente informativa, desideriamo richiamare l'attenzione su una nuova disposizione che interessa in particolar modo i commercianti al dettaglio di gioielli e oggetti preziosi.

Nello specifico, a partire da domenica **27 settembre 2026**, tutti i venditori al dettaglio di beni di consumo (compresi gioielli, preziosi, beni di pregio, ecc.) — **sia nuovi che usati** — saranno tenuti ad esporre il nuovo **Avviso armonizzato sulla garanzia legale**, introdotto dalle norme europee per rafforzare la trasparenza e l'informazione al consumatore.

Per adempiere all'obbligo, gli operatori interessati devono:

- **scaricare il modello** ufficiale dell'Avviso armonizzato predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – **Clicca qui**;
- **stamparlo in formato non inferiore all'A4 ed esporlo nel punto vendita** in una posizione ben visibile e facilmente accessibile (ad esempio in prossimità della cassa). Se esposto in negozio, il documento può essere sia a colori che in bianco e nero;
- **per le vendite online**: l'Avviso deve essere reso ben visibile sul sito web del venditore e deve essere obbligatoriamente a colori.

L'Avviso ha lo scopo di informare il consumatore sui principali **diritti della garanzia legale** e sui rimedi disponibili in caso di difetti di conformità; contiene inoltre un **QR code** per accedere a ulteriori approfondimenti ufficiali.

Riepiloghiamo di seguito come si applica la garanzia legale a seconda della tipologia di bene venduto:

- **GIOIELLI E PREZIOSI NUOVI:** la garanzia legale ha una durata minima **di 2 anni** (24 mesi) dalla consegna del bene.
- **GIOIELLI E PREZIOSI USATI:** la disciplina si applica interamente anche alla vendita di oggetti preziosi di seconda mano da parte di un operatore economico. Per i beni usati, tuttavia, la normativa prevede la possibilità per venditore e consumatore di concordare un periodo di responsabilità più breve rispetto ai 2 anni, purché non sia **mai inferiore a 1 anno** (12 mesi). La valutazione di eventuali difetti di conformità sull'usato terrà conto dello stato dell'oggetto, dell'età e del suo normale utilizzo.

N.B. Attenzione a non confondere l'avviso con l'etichetta “EU GARAN”.

La normativa introduce anche una seconda informazione armonizzata, relativa alla garanzia commerciale di durabilità. Si tratta dell'etichetta EU GARAN, che riguarda i produttori che scelgono volontariamente di offrire, senza costi aggiuntivi per il consumatore, una garanzia commerciale di durabilità sull'intero bene e per una durata superiore a due anni.

La garanzia commerciale di durabilità è offerta dai produttori, senza costi aggiuntivi, per l'intero bene e per una durata superiore a due anni. L'etichetta deve essere esposta in modo visibile. Resta ferma la possibilità, tanto per i produttori quanto per i venditori, di offrire altri tipi di garanzie commerciali a condizione che ciò non confonda i consumatori circa la garanzia commerciale di durabilità offerta dai produttori attraverso l'etichetta GARAN dell'UE.

Se stampata, non può essere di dimensioni inferiori a 95 x 100 mm e può essere a colori oppure in bianco e nero. Se utilizzata online, deve essere a colori e può utilizzare un formato di visualizzazione annidato, espandibile al primo click o passaggio del mouse.

Scarica i format:

- Etichetta a colori (jpg) – **Clicca qui**
- Etichetta bianco e nero (jpg) – **Clicca qui**
- Etichetta per visualizzazione online in formato annidato (jpg) – **Clicca qui**

La Direzione Amministrativa